

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI SALA BIELLESE

COPIA

PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO
PRETORIO

PER 15 GIORNI

DAL
23.01.2015

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 3 del 09.01.2015

OGGETTO: Riparto e liquidazione diritti di segreteria. Quarto trimestre 2014.

Determinazione n. 3 del 09.01.2015

OGGETTO: Riparto e liquidazione diritti di segreteria. Quarto trimestre 2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che nel quarto trimestre dell'anno 2014 il Comune di Sala Biellese ha riscosso la somma complessiva di € 213,75 per diritti di Segreteria per contratti rogati dal Segretario Comunale;

Richiamato l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11.08.2014, il quale così dispone:

"1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia".

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti al Ministero dell'Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del Comune;

Considerato che nel Comune di Sala Biellese non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

Visto che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento, e, pertanto, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;

Vista la Deliberazione n. 194/2014 del 28.10.2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale afferma: *"Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale."*

Considerato che dunque, in base alla novella legislativa, il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

Preso dunque atto che la somma di € 213,75 versati per diritti di segreteria relativi ai contratti rogati nel quarto trimestre 2014 spetta per intero al Segretario Comunale;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della corretta amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 introdotto dal D. Legge 174/2012;

VISTO il Decreto sindacale del 1/4/2011 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare la liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2014 per contratti rogati nello stesso trimestre dal Segretario Comunale per un ammontare complessivo di € 213,75;

Di liquidare, per i motivi esplicitati in premessa, a favore del Segretario Comunale rogante Dott. Michelangelo LA ROCCA la somma di € 213,75 pari al 100 per cento dei diritti spettante al Comune su contratti stipulati nel quarto trimestre 2014;

Di dare atto che la somma dei diritti di segreteria finora erogati al Dott. Michelangelo LA ROCCA non supera il limite di 1/5 dello stipendio annuo lordo in godimento;

La presente determinazione, per meri fini di pubblicità notizia degli atti, in omaggio al principio della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michelangelo La Rocca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 55 comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa

Gli impegni contabili n. 432/2014
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopradescritti

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sala Biellese ..23.01.2015.....

F.to Michelangelo Dott. La Rocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo

Li, 23.01.2015

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li23.01.2015.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
/